



# Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella

\*

UFFICIO DEL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
DR.SSA PAOLA FRANCESCA RANIERI  
*Facente Funzioni di Procuratore della Repubblica*

Ordine di Servizio n. 37

Biella, 8 ottobre 2024

Prot. 1004/2024

Al Sig. Questore  
Al Sig. Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri  
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza  
Al Sig. Comandante della Polizia Penitenziaria  
Al Sig. Comandante della Polizia Stradale Piemonte-Valle d'Aosta (Sezione di Biella)  
Al Sig. Responsabile della Sezione operativa per la sicurezza cibernetica – Polizia postale e  
delle comunicazioni - Biella  
Al Sig. Comandante della Polizia Locale  
Al Sig. Comandante del Gruppo Carabinieri Forestali  
Al Sig. Comandante Provinciale dei VV.FF  
Al Sig. Responsabile dello SPRESAL  
Al Sig. Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro  
Al Sig. Responsabile del NIL presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro  
Tutti, per la cortese successiva diffusione al personale dipendente

BIELLA

Al Sig. Comandante della Polizia Locale

CANDELO  
GAGLIANICO  
SANDIGLIANO  
CERRIONE  
MONGRANDO  
TOLLEGNO

TRIVERO

Ai colleghi Sostituti  
Al Direttore (per la divulgazione al personale interessato)  
Ai Responsabili delle Aliquote di P.G.  
SEDE

e, p.c.  
Al Consiglio giudiziario  
Al Sig. Procuratore Generale  
TORINO

**OGGETTO: Direttive per la trasmissione delle Notizie di Reato a mezzo portale NDR e l'implementazione del portale NDR:**

1. Le informative a carico di ignoti con *elenco mensile* e relativa modalità di trasmissione a mezzo portale NDR;
2. Le modalità di trasmissione della notizia di reato; le informative relative a reato procedibile a querela *in caso di mancanza della condizione di procedibilità* e nell'ipotesi in cui sia già maturata una causa estintiva;
3. Le modalità di inserimento delle cose sequestrate su Portale NDR;

\*\*\*

Al fine di promuovere un corretto e funzionale rapporto fra la Procura della Repubblica e le articolazioni della polizia giudiziaria operanti sul territorio, nonché al fine di garantire e facilitare la formazione del fascicolo penale digitale, appare necessario adottare alcune indicazioni operative volte a favorire un tempestivo ed efficace espletamento delle indagini preliminari.

**1. Le informative a carico di ignoti con *elenco mensile* e relativa modalità di trasmissione a mezzo portale NDR**

Secondo quanto disposto dall'**art. 107 bis disp. att. c.p.p.** "*Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili.*"

Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, le notizie di reato a carico di **ignoti** con **esito NEGATIVO** (e che, pertanto, non prevedono l'espletamento di ulteriori atti d'indagine per l'individuazione/identificazione del soggetto responsabile) sono state trasmesse *singolarmente* dagli organi di polizia giudiziaria a mezzo portale NDR; ciò comporta un inutile aggravio di lavoro sia per gli operatori di P.G. che procedono al relativo inserimento, sia per

l'Ufficio scrivente, dovendo procedere alla singola iscrizione – cartacea e telematica – di notizie di reato tuttavia destinate, necessariamente, a richiesta di archiviazione.

Tale dispendio di tempo e risorse è ancor più gravoso laddove si consideri l'intervenuta digitalizzazione delle richieste di archiviazione anche per la materia dei cd. "ignoti seriali".

Pertanto, col fine di ripristinare il disposto normativo sopra indicato, nonché con l'intento di promuovere e facilitare la formazione del fascicolo penale digitale, si rende necessaria la reintroduzione della **trasmissione ad elenchi** delle denunce a carico di ignoti con preannunciato **esito negativo (c.d. "ignoti seriali")** ex art. 107 bis disp. att. c.p.p.

Pertanto, laddove ricorrono le seguenti condizioni:

- non siano possibili sviluppi investigativi finalizzati all'individuazione del reo e pertanto **le indagini possono ritenersi concluse con esito negativo**;
- non siano stati adottati atti da convalidare (sequestri, perquisizioni, ecc.);
- non si ritenga di notiziare espressamente il pubblico ministero per la particolarità della notizia di reato, la sua rilevanza o ogni altro elemento per cui sia utile uno specifico approfondimento;
- non si tratti di reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a), c.p.p.;
- non sia stato chiesto dalla parte offesa di essere notiziata nell'ipotesi in cui il PM avanzi richiesta di archiviazione del procedimento (art. 408 comma 2 e 3 c.p.p.);
- non si tratti di C.N.R. relative a reati per cui vige comunque l'obbligo di notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione (art. 408 comma 3 bis c.p.p.), fatta salva l'ipotesi di rinuncia espressa (si veda *infra*);

In virtù di quanto sopra, codeste p.g. provvederanno a inviare **con elenchi mensili** le relative comunicazioni sul Portale NdR **impiegando la specifica funzione "ignoti seriali"**.

S.I.C.P. Sistema Informativo della Cognizione Penale - Modulo NdR - Ver. 4.10.1 del 31/07/2024

MINISTERO della Giustizia

HOME

Invio NDR

Notizia/Seguito: P2024/02498111

Destinazione: BIELLA - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO

Materia: [dropdown]

Ignoti seriali:  SI  No

Tipo NDR:  Urgente  Ordinaria

Esito verifiche: [info icon]

Il soggetto che trasmette gli atti dichiara sotto la propria responsabilità di aver inserito gli atti separatamente e di aver classificato ciascun atto inserito nel rispetto delle specifiche indicazioni del sistema informatico NdR

Elenco Allegati

Nome file	Oggetto	Rilevanza	Data File	Tipologia Allegato
Timbro notifiche.pdf	furto di bicicletta	[icon]	23/09/2024 00:00	Informativa di reato
Timbro notifiche_01.pdf		[icon]	23/09/2024 00:00	Informativa di reato

Utente: UTENDR  
Ufficio: STAZ. CC BIELLA  
Fonte: CARABINIERI  
Comune: BIELLA

invia

Operazione effettuata con successo

Qualora gli eventuali atti di indagine svolti siano stati riversati o acquisiti su CD, DVD, chiavette USB o altri supporti informatici, si potrà procedere al deposito degli stessi presso l'ufficio U.R.P. (stanza 59), senza procedere all'inserimento di una specifica annotazione preliminare sul Portale NDR, consegnando tuttavia copia dell'elenco mensile evidenziando a quale C.N.R. afferiscono.

Si rileva, inoltre, che anche in caso di indagini contro ignoti con esito negativo, vi è l'obbligo per questo Ufficio di comunicare alla p.o. l'avvenuta richiesta di archiviazione laddove la medesima abbia domandato **espressamente** di esserne notiziata e/o sia previsto *ex lege* (art. 408 c.p.p.).

Pertanto, considerato che l'attuale applicativo APP in uso agli uffici giudiziari **rileva**, se correttamente inserito al SICP, **tale obbligo di informazione**, si chiede a codeste P.G. di procedere all'inserimento della notizia di reato su Portale NDR specificandone la sussistenza (è sufficiente valorizzare il campo "avviso archiviazione").

L'Ufficio scrivente - sin dal momento dell'iscrizione - potrà quindi canalizzare le richieste di archiviazione con obbligo di avviso ex art. 408 c.p.p. e procedere con gli adempimenti di competenza con maggior celerità.

Con l'occasione, si rammenta a codeste P.G. che ai sensi dell'art. 408 co. 2 e 3 c.p.p., la persona offesa che vuol esser notiziata dell'eventuale richiesta di archiviazione, **deve farne domanda espressa** (es. "richiedo di esser informata dell'eventuale richiesta di archiviazione").

***Art. 408 co. 2 c.p.p.** "Fuori dei casi di rimessione della querela, l'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, **abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione**".*

Viceversa, nelle ipotesi previste dall'art. 408 co. 3 bis c.p.p. (per le quali l'obbligo di notificazione alla persona offesa della richiesta di archiviazione è previsto *ex lege* a prescindere da una sua richiesta), la persona offesa può – a quel punto – **rinunciare espressamente** a riceverne notizia ("es. *rinuncio espressamente alla notifica dell'eventuale richiesta di archiviazione*").

***Art. 408 co 3-bis.** "Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'art. 624 bis del codice penale, **l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni**".*

Sia nell'ipotesi in cui la persona offesa **non domandi espressamente** di essere informata della richiesta di archiviazione, sia in caso di **rinuncia espressa**, all'atto d'invio della CNR sul

Portale dovrà essere indicato “NO” nel campo “avviso archiviazione” e, contestualmente, tale comunicazione andrà inserita fra quelle a carico di ignoti con preannunciato **esito negativo (c.d. “ignoti seriali”)** ex art. 107 bis disp. att. c.p.p.

Da ultimo, appare doveroso specificare che si è anche assistito alla trasmissione di notizie di reato a carico di ignoti (con esito negativo) che recavano la dicitura “*ignoto da identificare*”; ovvero, sono state trasmesse NDR (di analoga tipologia) nelle quali si domanda ad altre forze di polizia di notiziare l’Ufficio scrivente “*solo in caso di esito positivo delle indagini*”. Tuttavia, laddove gli elementi acquisiti si risolvano in una prognosi ragionevolmente negativa di individuazione del responsabile, si chiede a codeste P.G. di indicarlo espressamente procedendo con le modalità “ignoti seriali” sopra indicate.

## 2. Le modalità di trasmissione della notizia di reato

In virtù di quanto disposto dall’art. 347 comma 1 c.p.p. “*Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, **senza ritardo**, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.*”

Seppur la norma faccia riferimento all’obbligo di trasmissione “*senza ritardo*”, tale locuzione non va intesa – letteralmente - come obbligo di trasmissione **immediata**; in tal senso, duole specificare che la norma vieta una “ingiustificata inerzia” nella trasmissione della *notizia criminis* laddove siano **già** state compiute attività a riscontro.

L’organo di polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, può e deve riscontrarla svolgendo le necessarie investigazioni dirette ad accertare gli elementi essenziali del fatto, ad acquisire le fonti di prova e a identificare il possibile responsabile.

L’assenza di tali attività (salvo le ovvie notizie di reato per le quali il coordinamento con l’Ufficio di Procura appaia necessario o sia previsto *ex lege*<sup>1</sup>) imporrebbe, quale conseguenza, l’attesa di una “delega/direttiva” da parte del PM assegnatario, con relativa dilatazione delle tempistiche tra il tempo del commesso reato e l’avvio effettivo delle indagini.

Al contempo, si potrebbe incorrere nel rischio di parcellizzazione dei medesimi fatti, con assegnazione dei fascicoli a diversi sostituti procuratori (es. ipotesi della presentazione di denunce/querelle reciproche).

**Pertanto, l’assenza di qualsivoglia attività a riscontro e, pertanto, l’inoltro all’Ufficio del Pubblico Ministero della sola querela così come presentata, senza lo svolgimento di minima attività investigativa a supporto (es. escussione delle persone informate sui fatti indicate in querela, acquisizione di documentazione a riscontro ecc.) andrebbe limitato.**

Inoltre, deve altresì rammentarsi che nel nuovo spirito deflativo della riforma cd. Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) è stato previsto che il Pubblico Ministero dovrà richiedere l’archiviazione del procedimento “*Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini*

---

<sup>1</sup> Es. art. 347 co. 3 c.p.p.

*preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna [...]”* (art. 408 co. 1 c.p.p. come novellato dall’art. 23 comma 1, lett. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Seppur tale valutazione sia rigorosamente rimessa al Pubblico Ministero, si chiede a codeste P.G. di vagliare attentamente la fondatezza di quanto denunciato e di intraprendere, consequenzialmente, attività investigative in tal senso.

Ciò appare coerente anche con il novellato art. 335 c.p.p., secondo cui *“Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice”*<sup>2</sup>.

## **2.1 Segue - LE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA NOTIZIA DI REATO: le informative relative a reato procedibile a querela in caso di mancanza della condizione di procedibilità.**

Nel caso di **REATI PROCEDIBILI A QUERELA**, l’obbligo di informativa da parte della PG all’autorità giudiziaria trova fondamento nel combinato disposto di cui agli **artt. 346 c.p.p.**<sup>3</sup> e **112 disp. att. c.p.p.**<sup>4</sup>

Pertanto, in virtù di tale previsione normativa, **in mancanza di querela** la comunicazione al pubblico ministero è data immediatamente (anche in forma orale) se sussistono ragioni di urgenza o se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a (numeri da 1 a 6) c.p.p. e la relativa documentazione delle attività compiute è prontamente trasmessa al pubblico ministero se questi ne fa richiesta.

A tale previsione, si aggiunge il disposto di cui all’**art. 347 co. 3 c.p.p.** (come novellato dalla Legge n. 69/2019), il quale ha esteso ai reati riconducibili alla violenza di genere e domestica il regime procedimentale/processuale previsto per i reati contemplati dall’art. 407 co. 2 lett. a c.p.p. (*“Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis e 612 ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli*

---

<sup>2</sup> Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, tale espressione è mutuata per coerenza sistematica dall’art. 63 cpp, e «**vale ad escludere sia la sufficienza di meri sospetti, sia la necessità che sia raggiunto il livello di gravità indiziaria**». L’iscrizione è, quindi, dovuta ogni qual volta dovessero emergere concreti indizi di reità a carico di una persona e non anche quando le indagini dovessero, a titolo esplorativo, svilupparsi nei suoi confronti.

<sup>3</sup> **Art. 346 c.p.p. - Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità** *“Fermo quanto disposto dall'articolo 343, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'articolo 392”.*

<sup>4</sup> **Art. 112 disp. att. c.p.p. - Attività della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di procedibilità** *“La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero l'attività di indagine prevista dall'articolo 346 del codice. Se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) la comunicazione è data immediatamente anche in forma orale. La documentazione delle attività compiute è prontamente trasmessa al pubblico ministero se questi ne fa richiesta.”*

***articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2***”.

Ne consegue che la polizia giudiziaria, nelle ipotesi in cui sia stato commesso un fatto-reato **senza che, tuttavia, sia stata presentata formalmente una querela**, è tenuta a dare comunicazione immediata (anche orale) all'autorità giudiziaria **solo laddove sussistano i presupposti sopra indicati**, ossia: reati riconducibili alla violenza di genere/domestica indicati nell'art. 347 co. 3 c.p.p., delitti contemplati nell'art. 407 co. 2 lett. a (nn. 1-6) c.p.p., ragioni d'urgenza (es. per i delitti di cui agli artt. 590 bis, 605 c.p., ecc.).

Viceversa, in caso di reati procedibili a querela (non rientranti nelle ipotesi sopra esposte), **in mancanza di questa e laddove possa esser ancora presentata**, la polizia giudiziaria può (e deve) compiere gli atti d'indagine necessari ad assicurare le fonti di prova; solo **quando (e se) la querela venga successivamente/tempestivamente presentata, la polizia giudiziaria rimetterà la relativa documentazione all'autorità giudiziaria**<sup>5</sup>.

Ne consegue che, in tali ultimi casi, laddove si assista a reati procedibili a querela e questa non sia stata tempestivamente proposta, le relative informative verranno trasmesse **mensilmente** – indicando solo gli estremi del fatto – nella apposita scheda mensile riepilogativa *“reati procedibili a querela senza condizione di procedibilità”*.

Pertanto, la P.G. - una volta attesa la scadenza del termine per proporre querela - dovrà compilare la scheda suddetta (di seguito se ne propone il modello) ed entro la fine del mese successivo dovrà inoltrarla a questa Procura.

Per ragioni di semplicità, si riepiloga quanto sopra riportato:

1. In caso di reati procedibili a querela, laddove questa **non sia stata ancora presentata**, la PG è tenuta a dare comunicazione immediata (anche orale) all'autorità giudiziaria e a trasmettere la relativa documentazione solo nelle seguenti ipotesi: reati riconducibili alla violenza di genere/domestica indicati nell'art. 347 co. 3 c.p.p., delitti contemplati nell'art. 407 co. 2 lett. a (nn. 1-6) c.p.p., ragioni d'urgenza (es. per i delitti di cui agli artt. 590 bis, 605 c.p., ecc.);
2. In caso di reati procedibili a querela, laddove questa **non sia stata ancora presentata** e **non** ricorrano le condizioni di cui al punto che precede, la PG potrà/dovrà compiere gli atti d'indagine necessari ad assicurare le fonti di prova; **quando e se la querela venga presentata nei termini previsti ex lege** la polizia giudiziaria rimetterà la relativa documentazione con autonoma CNR (con attività a riscontro) nei tempi e modi previsti;

---

<sup>5</sup> Si prega di domandare sempre alla persona offesa se sono stati già eseguiti interventi da parte di altre FF.OO. e/o se ha già reso dichiarazioni, così da favorire la comunicazione e il coordinamento tra le P.G. ed evitare la duplicazione di procedimenti.

3. In caso di reati procedibili a querela, laddove la persona offesa sia **decaduta dal termine per proporre querela**, entro il mese successivo dalla maturata decadenza, le relative informative verranno trasmesse mediante apposita scheda mensile riepilogativa “*reati procedibili a querela senza condizione di procedibilità*”.

## **2.2 Segue - LE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA NOTIZIA DI REATO: le informative relative a reato per il quale sia già maturata una causa estintiva.**

Nel corso degli ultimi anni, si è assistita alla trasmissione di CNR a carico di soggetti NOTI nonostante l'intervenuto maturare di una causa **estintiva**.

A titolo esemplificativo, sono state trasmesse notizie di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p. anche a carico di soggetti già deceduti.

Orbene, nell'ipotesi in cui – prima della trasmissione a questo Ufficio – siano già maturate **cause di estinzione del reato** (es. morte del reo, prescrizione del reato, remissione/accettazione di querela ecc.) codeste PG procederanno all'inoltro della relativa informativa quale “*fatto che non costituisce (più) reato*”.

L'adozione di tale soluzione organizzativa appare assolutamente necessaria al fine di razionalizzare il dispendio delle risorse e porre immediatamente all'attenzione del magistrato la sostanziale impossibilità di procedere ad indagini preliminari. Inoltre, si ottiene l'indubbio snellimento delle pendenze e dei flussi anche presso l'Ufficio del Tribunale.

Con specifico riferimento, invece, agli istituti della cd. **prescrizione obbligatoria**<sup>6</sup> a seguito di contravvenzione accertata dagli organi di vigilanza (nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria), al fine di deflazionare e render più razionale l'*iter* volto alla cd. *eliminazione delle fonti di rischio*, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni operative.

Nella prassi qui in vigore, l'organo di vigilanza - una volta accertata la violazione (integrante contravvenzione) - trasmette immediatamente a questo Ufficio la relativa notizia di reato ex art. 347 c.p.p., corredata dal verbale di ispezione con le relative prescrizioni imposte al contravventore; l'Ufficio scrivente, ricevuta la notizia di reato, procede alla relativa iscrizione a mod. 21 e attende la comunicazione dell'adempimento della prescrizione (con le modalità impartite e le tempistiche indicate dall'organo di vigilanza) e dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa cui il contravventore è stato ammesso. Concluso tale *iter*, l'Ufficio scrivente procede a richiesta di archiviazione in virtù dell'avvenuta estinzione del reato.

Tale prassi, tuttavia, comporta l'estrema parcellizzazione di un *iter* che ben potrebbe restare unitario; in altri termini, appare eccessivamente dispendiosa (sia per gli operatori di PG, sia per l'Ufficio scrivente) la gestione di molteplici embrionali informative (e relativi seguiti) aventi ad oggetto reati contravvenzionali destinati, nella maggior parte dei casi, ad estinguersi.

---

<sup>6</sup> artt. 20 e ss. D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro)

Ne consegue che non appare contrario al disposto di cui agli artt. 347 c.p.p. e 20 co. 4 D.lgs. n. 758/1994 la trasmissione della notizia di reato (inerente alla contravvenzione) all'esito di tale *iter*. Come sopra rappresentato, la notizia di reato deve esser trasmessa *senza ritardo* all'autorità giudiziaria, ma non è necessario che venga trasmessa immediatamente. A maggior ragione, tale immediatezza, non è necessaria nelle ipotesi contravvenzionali sopra indicate: l'Ufficio scrivente, infatti, nelle more dell'adempimento delle prescrizioni impartite e del pagamento della sanzione, permane in una condizione di "mera attesa".

Per tali motivi, si ritiene necessario adottare la seguente modalità di trasmissione: nel momento in cui l'organo di vigilanza accerterà la sussistenza di una fattispecie contravvenzionale, anziché trasmettere immediatamente la relativa CNR, attenderà l'esito dell'*iter* sopra indicato (accertamento adempimento prescrizioni e pagamento della sanzione); pertanto, **all'esito di tale procedimento:**

- In caso di **inadempimento e/o ritardato adempimento** delle prescrizioni e/o **mancato pagamento della sanzione e/o ritardo nel pagamento** della sanzione, l'organo di vigilanza con funzioni di PG trasmetterà a questo Ufficio la singola CNR a carico del soggetto/dei soggetti contravventore/i; tale adempimento sarà, inoltre, richiesto laddove il contravventore abbia domandato la cd. "proroga" all'organo di vigilanza: in tal caso, l'organo di vigilanza con funzioni di P.G. trasmetterà la singola CNR a carico del soggetto/dei soggetti contravventore/i sin dal momento della **prima proroga richiesta**;
- In caso esito positivo dell'intero *iter*, con relativo adempimento delle prescrizioni e avvenuto pagamento della sanzione, entro il mese successivo dalla maturata estinzione del reato, le relative informative verranno trasmesse mediante apposita scheda mensile riepilogativa, con le singole CNR allegate (richiamate nella scheda di cui si propone il modello); in tal senso, si specifica che sarà sufficiente procedere all'inserimento massivo su portale NDR dando atto dell'avvenuta **estinzione** della contravvenzione per ciascuna CNR<sup>7</sup>.

Pertanto, la P.G. dovrà compilare la scheda suddetta (di seguito se ne propone il modello "*reati per quali è intervenuta estinzione - ottemperanza delle prescrizioni e pagamento della sanzione pecuniaria*") ed entro la fine del mese successivo dalla maturata estinzione dovrà inoltrarla a questa Procura.

### **3. LE MODALITÀ DI INSERIMENTO DELLE COSE SEQUESTRATE SU PORTALE NDR**

Col fine di consentire alla P.G. operante un celere deposito dei corpi di reato presso il Tribunale, appare utile l'inserimento delle cose sequestrate (nell'ambito dell'attività delegata e/o d'iniziativa) ad opera dell'ufficio fonte. Si dovrà pertanto procedere all'indicazione delle stesse all'atto d'invio delle annotazioni preliminari.

---

<sup>7</sup> Si specifica che a seguito di estrazione statistica e del relativo numero di CNR trasmesse negli ultimi tre anni, tali indicazioni operative **non sono rivolte al Comando VVF di Biella**, per il quale – pertanto – sarà richiesta la trasmissione della CNR (al momento della constatazione della violazione) e la successiva trasmissione (quale seguito) a conclusione dell'*iter*.

Per qualsiasi chiarimento sulla presente direttiva, le PG potranno rivolgersi al funzionario Laura RONCHETTA, referente informatico di questa Procura della Repubblica.

Si ringrazia per la collaborazione.

Si pubblichi sul sito internet della Procura di Biella.

Si allega:

- a. SCHEDA 1 - Trasmissione di denunce a carico di ignoti ex art 107 bis disp. att. c.p.p.;
- b. SCHEDA 2 - Trasmissione di denunce relative a reati procedibili a querela senza condizione di procedibilità;
- c. SCHEDA 3 - Trasmissione di denunce relative a reati per i quali è intervenuta estinzione – ottemperanza delle prescrizioni e pagamento della sanzione pecuniaria;
- d. Istruzioni per la trasmissione di denunce a carico di ignoti ex art 107 bis disp. att. c.p.p.;
- e. Istruzioni per il caricamento di “oggetti/cose sequestrate” (da pag. 104 del manuale utente Portale NdR).

  
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F.  
Dr.ssa Paola Francesca RANIERI